

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'APPALTO PER LA
FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO E ACIDO ACETICO PER GLI
IMPIANTI DI DEPURAZIONE GESTITI DA PREALPI SERVIZI S.R.L.
DURATA: 12 MESI – CIG: 74910734FF

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): dott. Stefano Cortelezzi

Sommario

| | |
|---|----|
| ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI | 3 |
| ART. 2 – DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO | 3 |
| ART. 3 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | 4 |
| ART. 4 – LUOGO E CONDIZIONI DI FORNITURA | 5 |
| ART. 5 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | 6 |
| ART. 6 – NORME APPLICABILI E DOCUMENTI CONTRATTUALI..... | 6 |
| ART. 7 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO | 6 |
| ART. 8 – CONTROLLI QUALI – QUANTITATIVI SUI PRODOTTI..... | 6 |
| ART. 9 – SOSPENSIONE E RIPRESA DELLA FORNITURA – VARIANTI DEL CONTRATTO..... | 7 |
| ART. 10 – ANTICIPAZIONE..... | 7 |
| ART. 11 – MODALITÀ DI PAGAMENTO | 7 |
| ART. 12 – CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE | 8 |
| ART. 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI | 9 |
| ART. 14 – OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI..... | 9 |
| ART. 15 – SUBAPPALTO | 10 |
| ART. 16 – INADEMPIENZE E PENALI | 10 |
| ART. 17 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO | 12 |
| ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE..... | 13 |
| ART. 19 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE | 14 |
| ART. 20 – D.LGS. N.231/2001 E OBBLIGHI DI RISPETTO DEL CODICE ETICO..... | 14 |
| ART. 21 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA | 14 |
| ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | 14 |

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

1.1 L'Appalto ha per oggetto la fornitura di Ipoclorito di sodio e acido acetico destinati alla depurazione e alla potabilizzazione dell'acqua.

1.2 Nell'Allegato 1 sono elencati i quantitativi stimati, le caratteristiche dei prodotti da fornire ed i punti di consegna; nell'Allegato 2 sono indicate le specifiche tecniche dei prodotti.

1.3 Tali quantitativi riflettono i dati storici e sono quindi puramente indicativi e non comportano l'assunzione di alcun obbligo da parte di Prealpi Servizi S.r.l.; potranno pertanto subire variazioni in funzione delle esigenze aziendali, sia per quanto riguarda i quantitativi, sia per quanto riguarda i punti di consegna.

1.4 Il tutto secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale.

ART. 2 – DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO

2.1 La durata dell'appalto è di **12 (dodici) mesi**, che decorreranno dalla data del verbale di consegna della fornitura.

2.2 Il valore complessivo presunto e non garantito dell'appalto per il periodo di 12 (dodici) mesi, calcolato moltiplicando i singoli prezzi per le quantità stimate, è pari ad **€ 173.400,00 (euro centosettantatremilaquattrocento/00)**, oltre IVA; ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 non sono previsti costi per oneri della sicurezza derivanti da rischio specifico o da rischi per interferenza.

2.3 L'appalto è contabilizzato a **“misura”** ai sensi dell'art. 3, lettera eeeee), del Codice; pertanto, ferma restando l'immodificabilità dei “prezzi contrattuali”, il corrispettivo della fornitura varierà secondo la quantità effettiva di prodotti ordinati e regolarmente forniti.

2.4 Ai sensi dell'art. 106, co. 12, del Codice, Prealpi, qualora in corso di esecuzione dei contratti si rendesse necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione ai medesimi patti e condizioni.

2.5 È facoltà della Committente non compiere alcun acquisto durante il periodo di validità dell'offerta senza che, per questo, la ditta fornitrice possa trarne argomento per chiedere compensi, rimborsi o pretendere alcunché.

2.6 La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, co. 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni.

2.7 Il contratto s'intende risolto automaticamente e di diritto, ai sensi dell'art. 1353 del codice civile, nell'ipotesi di cessazione anticipata del servizio idrico di cui Prealpi Servizi S.r.l. è titolare in regime di affidamento diretto, (*in house providing*), salvo che la stessa Prealpi Servizi S.r.l. non convenga la cessione della fornitura al soggetto eventualmente subentrante nella gestione del servizio idrico interessato, per la quale l'appaltatore presta sin d'ora, anche i sensi e per gli effetti dell'art. 1406 c.c., il proprio consenso. In tal caso, all'Appaltatore è pagato il corrispettivo relativo alla fornitura effettivamente effettuata, senza che lo stesso possa pretendere da Prealpi alcun ristoro o indennità dovuta al mancato utile, a investimenti effettuati o ad aspettative a qualunque titolo nutrite per la naturale estinzione dell'appalto.

ART. 3 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

3.1 L'aggiudicazione avviene con il criterio del minor prezzo al concorrente che avrà effettuato il maggior ribasso percentuale unico rispetto all'importo complessivo a base di gara, che verrà poi applicato ai singoli prezzi.

3.2 L'offerta economica dovrà indicare, preferibilmente utilizzando Modello E, il ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere.

3.3 I prezzi offerti sono comprensivi di tutte le prestazioni richieste dal presente capitolato e dai suoi allegati, ivi incluse le spese di imballo, di trasporto, di scarico nonché le eventuali spese necessarie per il ritiro e la gestione degli imballi vuoti che non generano un rifiuto per Prealpi in quanto sono e rimangono proprietà dell'Appaltatore, il quale si impegna a provvedere al ritiro ogni qual volta venga richiesto da Prealpi Servizi Srl.

3.4 I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri e presentati dalle ditte concorrenti in base a calcoli di propria convenienza, quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutta la durata del contratto.

3.5 Non è ammessa revisione dei prezzi.

ART. 4 – LUOGO E CONDIZIONI DI FORNITURA

4.1 I beni oggetto dell'appalto dovranno essere consegnati presso gli impianti di depurazione e i pozzi gestiti da Prealpi Servizi S.r.l. di cui all'Allegato 1; tale elenco è da considerarsi indicativo e non vincolante.

4.2 Le quantità dichiarate per viaggio di cui all'Allegato 1 sono stimate e durante la durata del contratto si procederà all'invio di ordini periodici, secondo le effettive necessità dell'impianto.

4.3 L'esecuzione del Contratto avrà inizio dopo che lo stesso sarà divenuto efficace.

4.4 L'impresa aggiudicataria deve garantire la fornitura di prodotti chimici in modo continuativo durante l'anno, anche nei periodi di agosto e delle festività natalizie e comunque sempre entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricevimento, via e-mail/fax, dell'ordinativo del prodotto in caso di consegna mediante autocisterna; entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento, via e-mail/fax, dell'ordinativo del prodotto in caso di consegna mediante sponda idraulica. A tal fine l'aggiudicatario dovrà comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale indirizzare gli ordinativi.

4.5 Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per la consegna, per ogni giorno di ritardo sarà applicata la penale indicata al successivo art. 16, paragrafo 3, punto 1, lettera D).

4.6 La riscossione della penale sarà operata mediante trattenuta sull'ultimo titolo di spesa e qualora l'importo di esso non fosse sufficiente, sarà escussa la cauzione definitiva in quota parte.

4.7 Le operazioni di travaso dei prodotti dall'automezzo utilizzato per il trasporto ai serbatoi di stoccaggio negli impianti di Prealpi Servizi S.r.l. devono essere effettuate da personale del fornitore con proprie idonee attrezzature poste sull'automezzo; la responsabilità circa l'utilizzo degli idonei mezzi di protezione e la tutela in termini di sicurezza, anche nel caso di riversamenti accidentali, sarà in capo alla ditta fornitrice. L'operazione di travaso non prevede alcun ruolo operativo di personale di Prealpi Servizi S.r.l., ma solo di supervisione e controllo.

4.8 L'aggiudicatario, in particolare, durante lo svolgimento delle operazioni dovrà adottare tutte le cautele ed accorgimenti nel rispetto del D. Lgs. n. 81/2008 e delle leggi vigenti, sollevando la Committente da ogni responsabilità civile e penale.

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutti gli eventuali danni che dovessero derivare dalle operazioni previste.

ART. 5 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

5.1 L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto; trovano inoltre applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 cod. civ.

ART. 6 – NORME APPLICABILI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

6.1 Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto (d'ora innanzi, per brevità, anche il Contratto), ancorché non materialmente allegati:

- a) La Lettera d'invito;
- b) il presente Capitolato e i suoi allegati;
- c) l'offerta economica dell'impresa risultata aggiudicataria (d'ora innanzi, per brevità, anche l'Affidatario, l'Aggiudicatario, l'Appaltatore o l'Esecutore).

6.2 Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici ed in particolare:

- il d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi – Codice dei contratti pubblici (per brevità, anche il "Codice");
 - il d.lgs. n. 81 del 2008 e smi,
- che l'Appaltatore dichiara di conoscere e si impegna a rispettare.

ART. 7 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

7.1 Con la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, l'Affidatario dichiara di conoscere lo stato dei luoghi, le condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi la prestazione oggetto di appalto.

ART. 8 – CONTROLLI QUALI – QUANTITATIVI SUI PRODOTTI

8.1 Prealpi Servizi S.r.l. si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, sia la conformità del prodotto fornito con la relativa scheda tecnica, sia il peso del prodotto in relazione alla bolla di trasporto. Tali controlli verranno eseguiti in contraddittorio con

l'Appaltatore all'atto della consegna, redigendo apposito verbale che, per l'Appaltatore, sarà controfirmato dall'autista del mezzo che ha effettuato la consegna.

8.2 Nel caso in cui il peso del prodotto consegnato sia inferiore a quello previsto dalla bolla di trasporto Prealpi comunicherà l'infrazione al fornitore il quale potrà fatturare unicamente la quantità verificata.

8.3 Nel caso in cui il titolo e/o la purezza del prodotto, tenuto conto del margine di tolleranza, siano inferiori a quanto previsto nella scheda tecnica, sarà facoltà di Prealpi decidere se accettare ugualmente il prodotto ed in tal caso il prezzo subirà le riduzioni previste dal successivo art. 16. Qualora Prealpi non intendesse accettare il prodotto non conforme, potrà pretendere che lo stesso venga prontamente sostituito dal fornitore.

8.4 Nel caso in cui si verificassero più di cinque non conformità previste dal presente articolo, Prealpi Servizi S.r.l. avrà la facoltà di risolvere il contratto come previsto dal successivo art. 17, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni.

ART. 9 – SOSPENSIONE E RIPRESA DELLA FORNITURA – VARIANTI DEL CONTRATTO

9.1 Nell'eventualità in cui circostanze speciali e imprevedibili al momento della stipulazione del contratto impediscano in via temporanea la prosecuzione della Fornitura a regola d'arte, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni sulla sospensione del contratto di cui all'art. 107 del Codice.

9.2 Per eventuali variazioni al Contratto si applicano le disposizioni contenute all'art. 106 del Codice.

ART. 10 – ANTICIPAZIONE

10.1 Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 1997, n. 140, non è ammessa anticipazione sull'importo contrattuale.

ART. 11 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

11.1 Le fatture devono essere emesse mensilmente, per i prodotti e i quantitativi accettati nel mese di emissione delle stesse. Sulle fatture dovrà essere riportato il CIG e il riferimento all'ordinativo di Prealpi. Le fatture devono essere corredate da quietanza rilasciata da eventuali subappaltatori e/o subcontraenti e/o mandatarie, delle fatture da loro emesse nei confronti dell'appaltatore per le medesime forniture, inerenti all'oggetto

e/o al periodo fatturato e devono pervenire all'indirizzo PEC amministrazione@pec.prealpiservizi.it, entro e non oltre i primi 5 (cinque) giorni lavorativi del mese successivo alla data di emissione.

11.2 Qualora siano rispettati tutti gli adempimenti di cui sopra, il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data della presentazione della fattura, a mezzo di bonifico bancario.

11.3 Per i pagamenti valgono le disposizioni di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare l'Affidatario dovrà comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

11.4 Ai sensi dell'art. 30, co. 5-bis, del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte di Prealpi, del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ART. 12 – CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

12.1 Cauzione definitiva: l'aggiudicatario, ai fini della stipula dell'appalto, dovrà prestare la cauzione definitiva nella misura stabilita dalla legislazione vigente. La polizza, nella forma della garanzia autonoma, dovrà prevedere che il pagamento da parte dell'istituto garante, avvenga entro 15 giorni "a semplice richiesta" da parte di Prealpi Servizi Srl.

Qualora si profilasse la necessità di ricorrere a proroghe contrattuali, l'Appaltatore dovrà presentare una dichiarazione con la quale l'assicuratore si impegna a proseguire la garanzia durante il periodo di proroga. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

12.2 Polizze RCT e RC inquinamento: l'aggiudicatario si obbliga - antecedentemente alla stipulazione del contratto e, nel caso in cui il contratto sia stato già stipulato, comunque entro la data fissata per l'inizio della fornitura - a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne Prealpi da:

- a) **responsabilità civile per danni (RCT)**, a cose e persone, causati a terzi (nel novero dei terzi devono essere espressamente ricompresi Prealpi Servizi Srl ed il suo personale); tale polizza dovrà avere un massimale pari ad almeno € 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00) per ogni sinistro esclusa franchigia, con il limite di € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) per ogni persona e di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) per danni ad animali e/o cose;
- b) **responsabilità per danni ambientali per inquinamento**, con un massimale pari ad almeno € 1.000.000,00 (euro unmilione/00).

La polizza assicurativa è prestata da un'Impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione e dovrà:

- i. avere durata non inferiore a quella del contratto;
- ii. contenere l'espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del soggetto beneficiario;
- iii. riportare espressamente l'efficacia della stessa, senza riserve, anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

ART. 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

13.1 Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

13.2 L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice.

13.3 L'inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Prealpi al risarcimento del danno, è causa di risoluzione del contratto.

ART. 14 – OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

14.1 L'Affidatario dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.

14.2 L’Affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria e di sicurezza fisica previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

ART. 15 – SUBAPPALTO

(se l’impresa non ha dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare)

15.1 Il subappalto non è ammesso non avendo l’Affidatario dichiarato in sede di gara di voler subappaltare quote di appalto.

(se l’impresa ha dichiarato di voler usufruire del subappalto)

15.2 In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall’impresa circa le quote della Fornitura da subappaltare, la Committente dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l’osservanza delle modalità stabilite dell’art. 105 del Codice.

15.3 L’Affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Committente per la fornitura dei prodotti oggetto di subappalto. La Committente è sollevata da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della fornitura oggetto di subappalto.

ART. 16 – INADEMPIENZE E PENALI

16.1 Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all’Affidatario, la fornitura non venga espletata anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale e dall’offerta presentata, Prealpi Servizi applicherà le penali di seguito riportate.

16.2 Mancato rispetto delle procedure e disposizioni interne, norme di sicurezza, norme ambientali e igienico sanitarie:

16.2.1 Nel caso in cui si verificano difformità di comportamento del personale impiegato nell'erogazione della fornitura in merito a procedure e disposizioni interne, norme di sicurezza e igienico sanitarie, queste saranno segnalate all’Affidatario che dovrà immediatamente adeguarsi.

Dopo la terza segnalazione di difformità sarà applicata una penale di € 200,00 (duecento/00) per ogni segnalazione e l’Affidatario dovrà sostituire il personale inadempiente.

16.3 Non conformità dei prodotti e ritardo nelle consegne:

16.3.1 L’Affidatario dovrà garantire la rispondenza dei prodotti forniti alle specifiche di qualità richieste nella Scheda Tecnica (Allegato 2).

Qualora, a seguito dei controlli, venisse riscontrata la non conformità del prodotto sul contenuto di sostanza attiva (titolo) oltre la tolleranza ammessa (Allegato 2), saranno applicate le sanzioni come di seguito indicato:

- A) se dall’analisi qualitativa il titolo di un prodotto, a meno della tolleranza ammessa, risultasse inferiore rispetto a quello previsto, senza comportare incompatibilità tecniche con il suo utilizzo, ma causando solo un danno economico per la Committente, verrà applicata una riduzione del prezzo della fornitura proporzionale alla riduzione percentuale (del titolo) riscontrata; la penale minima applicata sarà comunque pari al 5% del valore della fornitura. Di regola saranno ritenuti inaccettabili prodotti con riduzione del titolo di oltre il 20%;
- B) se risultassero non conformità di qualunque tipo, in particolare in merito ai requisiti minimi di qualità e purezza previsti nella Scheda Tecnica (Allegato 2), ritenute inaccettabili, la Committente ha diritto di respingere la fornitura, e l’Affidatario dovrà, in tal caso, provvedere a ritirare il prodotto a propria cura e spese entro 24 (ventiquattro) ore dall’avvenuta contestazione; all’Affidatario sarà applicata una penale pari al 20% del valore della fornitura respinta nonché l’ulteriore penale prevista per la consegna tardiva di cui al successivo punto D). Il periodo di ritardo decorrerà dalla comunicazione della Committente al fornitore della non conformità del bene consegnato;
- C) qualora le non conformità di cui al precedente paragrafo comportino problemi tecnici o danni agli impianti, nonché la possibilità di problemi sanitari per gli operatori o per i consumatori dell’acqua trattata, fatte salve le eventuali maggiori sanzioni (anche penali) previste dalla legge, l’Affidatario, oltre a provvedere secondo le modalità indicate nel precedente punto B) e a sottostare alla relativa penale, dovrà risarcire i danni economici e di immagine subiti dalla Committente.
- D) nel caso di ritardo nelle consegne rispetto ai tempi stabiliti all’art. 4, co. 5, verrà applicata una penale giornaliera pari al 30% del valore della fornitura;

se il ritardo superasse i 3 giorni o causasse danni, problemi tecnici o compromettesse la regolare erogazione del servizio idrico, la Committente, salva immediata comunicazione via fax all'Affidatario, potrà approvvigionarsi senza indugio altrove, a qualsiasi condizione e prezzo di mercato, addebitando il maggior costo e le relative spese sostenute all'Affidatario convenzionato.

16.4 Le penali potranno essere detratte della prima fattura emessa dall'appaltatore dopo la loro applicazione o prelevate dalla cauzione definitiva; in tal caso l'appaltatore dovrà prontamente, e comunque nel termine di 30 gg., provvedere al reintegro della cauzione.

16.5 In ogni caso le penali applicate non potranno superare il 100% del valore di ciascuna fornitura.

ART. 17 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

17.1 Prealpi Servizi Srl può recedere dal contratto in qualunque momento, con le modalità di cui all'art. 109 del Codice.

17.2 Prealpi Servizi Srl deve recedere dal contratto nel caso previsto dall'art. 48 comma 17 del Codice.

17.3 Il contratto si risolve nei casi e con le modalità di cui all'art. 108 del Codice, in quanto applicabili.

17.3.1 In ogni caso costituiscono cause di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa) le seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:

- a) sopravvenuta perdita di uno o più dei requisiti prescritti dalla Lettera d'invito per la partecipazione alla procedura;
- b) accertamento per più di tre volte dell'inadempimento previsto dall'art. 4, co. 5, del presente Capitolato;
- c) accertamento per più di cinque volte dell'inadempimento previsto dall'art. 8, co. 4, del presente Capitolato;
- d) accertamento per più di otto volte nell'anno solare dell'inadempimento previsto dall'art. 16, co. 3, punto 1 lettera D) del presente Capitolato;

- e) accertamento per più di cinque volte dell'inadempimento previsto dall'art. 16, co. 3, punto 1 lettera B) del presente Capitolato;
- f) accertamento per più di due volte dell'inadempimento previsto dall'art. 16, co. 3, punto 1 lettera C) del presente Capitolato;
- g) frode dell'appaltatore;
- h) mancata adozione delle misure sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale prescritte dalle norme vigenti e dal documento di valutazione del rischio come sancito dagli artt. 17 e 18 del D. Lgs n. 81/2008 e redatto secondo l'art. 28 del decreto medesimo;
- i) qualora l'appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivo maggiore del 10% dell'importo contrattuale;
- j) subappalto non autorizzato dalla Committente e/o in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 105 del Codice;
- k) cessione anche parziale del contratto;
- l) fallimento dell'appaltatore;
- m) cessazione dell'attività da parte dell'appaltatore, sua estinzione o sua trasformazione in soggetto la cui natura non permetta l'assunzione dell'Appalto;
- n) transazioni eseguite senza il ricorso alle banche o alla società Poste Italiane S.p.A.

17.4 In tutti i casi di risoluzione del contratto Prealpi si rivarrà sulla cauzione prestata a garanzia del contratto, per i maggiori costi che dovranno essere sostenuti sino alla naturale scadenza del contratto risolto e per gli altri danni provocati dall'inadempimento, salva l'azione per il risarcimento dei maggiori danni subiti, qualora la cauzione risultasse insufficiente, e salva ogni altra azione che Prealpi ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi.

17.5 Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dalla Committente è fatta all'Affidatario con raccomandata A/R.

ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

18.1 Sono a carico dell'appaltatore:

- a) le spese contrattuali;
- b) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
- c) le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione della fornitura.

18.2 Il Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), così come regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 19 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

19.1 Eventuali controversie tra Prealpi Servizi S.r.l. e l'appaltatore circa l'interpretazione del contratto, la sua applicazione o l'esecuzione della fornitura, che non potessero essere definite in via bonaria, saranno di competenza del foro di Varese.

19.2 È escluso il ricorso alla procedura arbitrale.

ART. 20 – D.LGS. N.231/2001 E OBBLIGHI DI RISPETTO DEL CODICE ETICO

21.1 Prealpi è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo (ex d.lgs. n. 231/2001) e di un Codice Etico, entrambi pubblicati sul sito aziendale. Con l'accettazione del presente Capitolato, l'appaltatore si impegna al rispetto del Codice Etico della Società e dei principi in esso contenuti.

21.2 La violazione di quanto sopra indicato comporterà, ai sensi dell'art. 1456, la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 21 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

22.1. L'appaltatore si impegna a non divulgare a terzi le informazioni acquisite presso Prealpi nell'espletamento della fornitura e si impegna altresì ad osservare quanto previsto dal d.lgs. n. 193/2003 e dai successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

23.1 L'informativa resa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, da Prealpi Servizi Srl, si trova nella Lettera d'invito, al paragrafo 20.